

TRIBUNALE DI GENOVA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice

Dott. Maria Cristina Scarzella

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.9.2015 nel procedimento iscritto al n. 16662 /2014
R.G.A.C.

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Visto il ricorso *ex art. 35 ter* O.P. proposto da:

[REDACTED], nato in Romania [REDACTED] residente in
Romania, elettivamente domiciliato in GENOVA, SALITA SALVATORE VIALE 5/2 presso lo studio dell'Avv.
Alessandra Ballerini, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso *ex art. 35 ter* c. 3
O.P.

Contro

MINISTERO GIUSTIZIA, C.F.: 80184430587, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova e domiciliato *ex lege* presso i suoi uffici in Viale
Brigate Partigiane n. 2

VISTI i documenti allegati ;

VISTE le difese svolte dal convenuto Ministero, con gli allegati, segnatamente le relazioni delle Case
Circondariali di Milano – San Vittore e di Cremona ove il ricorrente è stato ristretto nel periodo in relazione
al quale è stato presentato il ricorso;

VISTE le conclusioni e difese come rese dal ricorrente all'udienza di discussione, all'esito dell'istruttoria
documentale, segnatamente laddove ha insistito chiedendo "il riconoscimento della somma di € 3.768 in
relazione alla detenzione in San Vittore e € 560 per i giorni incontestati a Cremona e per gli ulteriori giorni €
968. Con riferimento alle ulteriori condizioni di vita se necessario si insiste per l'assunzione degli informatori
indicati nella nota della CC Cremona" evidenziando in particolare "che la detenzione presso la CC Milano
San Vittore è inferiore alla superficie pro capite di mq 3 per tutto il periodo pari a 471; quanto a CC Cremona
risulta inferiore a mq 3 per il periodo 15.3.2014 al 23.5.2014 pari a 70 giorni ; quanto agli ulteriori periodi in
particolare quelli in cui ha condiviso la cella con altro detenuto pari a 4+1+5 + 89 + 7 + 15 si rileva che la
superficie al netto del mobilio è pari a 7,24 mq, per cui la superficie pro capite è pari a 3,6 mq. Quindi di
poco superiore a quanto stabilito dalla Corte Europea ed in proposito si evidenzia però che il tavolo era fisso
e che all'interno della stessa cella vi erano un letto a castello e una branda ; uno dei due letti non era quindi
utilizzato dal ricorrente e quindi chiede il riconoscimento anche per detti periodi; risulta inoltre che il
ricorrente fruiva solo di 4 ore esterne alla cella.";



PREMESSO

- che l'art. 35 ter O.P., introdotto dal d.l. n. 92/2014 convertito in l. n. 117/2014, ricollega il diritto ai rimedi risarcitori in esso disciplinati alla sottoposizione dell'interessato a condizioni di detenzione "*tali da violare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ... come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo*";

- che i principi desumibili da tale giurisprudenza (e, in particolare, dalle decisioni pronunciate dalla Corte nei confronti dell'Italia, fra le quali si ricordano i casi Sulejmanovic, Torreggiani, Tellissi e, da ultimo, G. contro Italia) possono così riassumersi:

- a) lo Stato ha l'obbligo di verificare e fare in modo che le condizioni di detenzione siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione non sottopongano il detenuto a uno stress o a una prova la cui intensità superi l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e, se si tratta di persona malata, che le condizioni di detenzione siano adeguate al suo stato di salute, sia sotto il profilo delle cure assicurate, sia dal punto di vista della compatibilità delle condizioni di salute stesse con il mantenimento dello stato detentivo;
- b) per rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3, un cattivo trattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità, che dipende dal complesso degli elementi del caso, in particolare dalla durata del trattamento, dai suoi effetti fisici o psicologici e talvolta dal sesso, dall'età e dallo stato di salute dell'interessato;
- c) in presenza di situazioni di grave sovraffollamento, la mancanza di spazio può essere elemento di per sé sufficiente ad integrare la violazione dell'art. 3; benché lo spazio *pro capite* auspicabile secondo il Comitato per la Prevenzione della Tortura è di mq. 4, la Corte ha ritenuto integrata la violazione in situazioni nelle quali lo spazio personale accordato era inferiore a mq. 3 per ristretto;
- d) nelle situazioni nelle quali il sovraffollamento non sia così grave da sollevare di per sé un problema di compatibilità con l'art. 3, debbono essere presi in considerazione altri aspetti delle condizioni detentive: la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento, il rispetto delle esigenze sanitarie di base;
- e) nel valutare tali aspetti la Corte EDU ha avuto occasione di chiarire, fra l'altro:
 - che il malfunzionamento occasionale di installazioni sanitarie non integra trattamento contrario all'art.3 CEDU (G. c. Italia);
 - che la mancanza di acqua corrente calda nelle celle e il mancato approvvigionamento di prodotti per l'igiene personale non costituiscono violazione dell'art.3 CEDU (Tellissi c. Italia);
- f) le asserzioni circa i maltrattamenti subiti devono essere sostenute da adeguati elementi di prova; tuttavia, la vulnerabilità delle persone interessate, che si trovano sotto il controllo esclusivo degli agenti dello Stato, induce a non applicare rigorosamente il principio *affirmanti incumbit probatio*; pertanto, la prova può risultare anche da un insieme di indizi, sufficientemente gravi, precisi e concordanti, o da presunzioni non confutate (Tellissi c. Italia); inoltre il Governo (e quindi l'Amministrazione), che è talvolta l'unico ad avere accesso alle informazioni che possono confermare o infirmare le affermazioni del ricorrente, è tenuto a fornire documentazione o spiegazioni pertinenti a sostegno delle affermazioni che opponga alla pretesa dei ricorrenti (Torreggiani c. Italia);

OSSERVA



Il ricorrente ha chiesto la concessione dei rimedi risarcitori di cui al d.l. n. 92/2014, convertito in l. n. 117/2014, in relazione ai seguenti periodi di detenzione:

- dal 29.11.2012 al 15.3.2014 (per un totale di 471 giorni) periodo trascorso in detenzione presso la Casa Circondariale di Milano – San Vittore, deducendo di essere stato ivi ristretto nel sesto raggio.
- dal 16.3.2014 al 12.11.2014 (per un totale di giorni 241) periodo trascorso in detenzione presso la Casa Circondariale di Cremona.

Il Ministero, nel costituirsi, ha depositato in atti le relazioni delle Case Circondariali di Milano San Vittore e Cremona.

Nella prima udienza del 19.3.2015 il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova, non essendo il ricorrente residente a Genova né avendo espiato la pena all'interno del distretto.

Il ricorrente ha eccepito la tardività dell'eccezione di incompetenza ed ha evidenziato di aver radicato il giudizio a Genova quale luogo di ultima residenza in Italia del sig. Florea.

Con ordinanza 16 giugno 2015, alla quale si fa integrale rinvio, è stata già ritenuta la competenza di questo Tribunale, avuto riguardo al luogo effettivo di dimora abituale nel breve periodo di tempo intercorso fra la sua scarcerazione e il rientro in patria.

Nel merito, a seguito della integrazione documentale resa dal Ministero in relazione agli istituti predetti, si rileva che, ai fini della quantificazione dello spazio vivibile, le relazioni depositate in atti da parte convenuta contengono gli elementi utili per poter decidere la controversia sulla base dei seguenti principi (già condivisi dalla giurisprudenza di merito, anche del locale Tribunale di Sorveglianza, formatasi nel solco della giurisprudenza CEDU), che questo giudice ritiene di tenere fermi:

-deve escludersi dalla superficie "disponibile" quella dell'annesso locale bagno, poiché, se è vero che la disponibilità in cella di un bagno separato, adeguatamente accessoriato e fornito di acqua corrente, rappresenta certamente un fattore positivo di cui tenere conto ai fini della valutazione delle condizioni detentive, è anche vero che la superficie di tale locale, per la sua specifica destinazione, non può computarsi nella quantità di spazio "vitale" assegnato a ciascun detenuto nel tempo trascorso in cella; ed infatti, dalla motivazione della sentenza Sulejmanovic c. Italia della Corte EDU risulta chiaramente che esso è stato escluso dal computo di tale spazio (a fronte di una cella di mq. 16,20 con annesso locale bagno di mq. 5,04 la Corte ha calcolato uno spazio individuale di mq. 2,70 per ciascuno dei sei detenuti compresenti);

-parimenti, pur tenuto conto dei margini di incertezza che derivano, sul punto specifico, dalle indicazioni fornite della Corte EDU, debbono detrarsi dallo spazio "disponibile" le superfici coperte dagli arredi fissi: la correttezza di tale conclusione si trae anche dalla motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 5728/2014, laddove i giudici osservano, sia pure incidentalmente, che il Magistrato di sorveglianza si era esattamente uniformato alla giurisprudenza della Corte EDU, scomputando dalla superficie lorda della cella del reclamante lo spazio occupato dall'arredo fisso dell'armadio allocato nel vano; pertanto, non si può includere nello spazio "vivibile" la superficie coperta da armadi e stipetti (anche se pensili, poiché la loro collocazione ad altezza utile implica la non fruibilità, ovvero la fruibilità molto limitata, dello spazio sottostante, solo "teoricamente" calpestabile); ad opposta conclusione deve giungersi, invece, per sedie, tavolo e sgabelli, sia perché non "fissi", sia perché utilizzabili per lo svolgimento delle attività diurne della vita quotidiana;



-potrebbe suscitare dubbi l'inclusione nello spazio fruibile della superficie occupata dai letti, arredo che copre una superficie, da un lato, non certamente "calpestabile", ma, dall'altro, fruibile quale seduta e quale sede di svolgimento di attività quotidiane, anche in orario diurno; è quest'ultimo argomento, però, che appare decisivo nel senso della sostenibilità dell'inclusione di tale spazio nella superficie "utile";

-spazio fruibile per la vita quotidiana deve considerarsi, inoltre, quello -non occupato da arredi fissi- eventualmente destinato a "cucina", poiché il confezionamento del cibo e dell'approntamento dei generi alimentari e delle bevande costituiscono un momento significativo della vita quotidiana, anche sotto l'aspetto della socializzazione; lo spazio così destinato può essere pertanto considerato come effettivamente disponibile per i singoli detenuti.

Tenuto conto di quanto sopra rilevato, avuto riguardo al caso in esame, è certamente da accogliere la domanda avanzata da parte ricorrente di riconoscimento del diritto ad ottenere il risarcimento per la detenzione per 471 giorni nei quali il ha scontato la pena in uno spazio inferiore ai 3 mq presso la C.C. di Milano San Vittore, in quanto pacificamente durante la detenzione il ricorrente ha avuto a disposizione meno di 3 mq; ciò di per sé costituisce, secondo la giurisprudenza della Corte EDU - come accennato - violazione dell'art. 3 CEDU. Ricorre quindi, nella specie, il presupposto per il riconoscimento del richiesto rimedio risarcitorio.

Quanto alle ulteriori deduzioni e richieste risarcitorie avanzate in ricorso, relative alla detenzione presso la CC Cremona, la superficie utile risulta inferiore a mq 3 per il periodo 15.3.2014 al 23.5.2014 pari a 70 giorni ed anche in relazione a ciò la domanda è fondata.

Quanto agli ulteriori periodi in particolare quelli in cui il ricorrente risulta aver condiviso la cella con altro detenuto - pari a 4+ 1+ 5 + 89 + 7 + 15 gg. - si rileva che la superficie al netto del mobilio è pari a 7,24 mq, per cui la superficie pro capite è pari a 3,6 mq.; se è vero che con l'ingombro dei letti la superficie libera si riduce ulteriormente, nondimeno risulta che il ricorrente nel periodo in esame *"era sottoposto a regime aperto con apertura delle celle dalle ore 9 alle ore 20, consentendo ai detenuti in tale orario anche il passeggio e la permanenza nel corridoio della relativa sezione"* (vedi relaz. 19.2.2015, in atti); per questi periodi tenuto altresì conto delle attività trattamentali poste in essere anche al di fuori dello spazio della sezione, (cortile passeggi per 4 ore giornaliere, attività sportive all'esterno per tre giorni alla settimana) l'istanza non può trovare accoglimento.

Il ricorso può quindi essere accolto in relazione alla detenzione da ritenersi inumana per giorni 471 + 70 e quindi deve essere riconosciuta la somma di € 3.768 in relazione alla detenzione in San Vittore e € 560 in relazione alla detenzione a Cremona, il tutto oltre ad interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data intermedia della detenzione riconosciuta inumana, inerendo tale risarcimento alla violazione di un danno ad un diritto fondamentale.

Per quanto attiene le spese di lite, esse debbono essere riconosciute alla parte vittoriosa che è la parte ricorrente. Non si dà luogo ad alcuna compensazione per soccombenza reciproca, ricorrendo una situazione in cui lo scarto tra il richiesto ed il decisum dipende dalla difficoltà insita nella ricostruzione dei fatti da parte del ricorrente.

P.Q.M.

DICHIARA illegittime le condizioni detentive alle quali il ricorrente è stato sottoposto nel periodo di detenzione in cui è stato assegnato presso la Casa Circondariale di San Vittore, per complessivi **giorni 471**, e



Ordinanza n. cronol. 2559/2015 del 07/10/2015
RG n. 16662/2014

per complessivi **70 giorni** presso la Casa Circondariale di Cremona ; per l'effetto **DICHIARA** tenuta e condanna parte convenuta al risarcimento del danno che **LIQUIDA in favore del ricorrente** in complessivi € (8 X 541=) € **4.328**, oltre **interessi e rivalutazione** dalla data intermedia della detenzione riconosciuta inumana.

RESPINGE nel resto l'istanza.

CONDANNA il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.250,00 oltre spese generali, iva e cpa.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

GENOVA, 23 settembre 2015

Il Giudice

M. Cristina Scarzella

